REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/130 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2026

che dispone la registrazione delle importazioni di pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, autobus o autocarri con un indice di carico inferiore o uguale a 121, originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) Il 6 novembre 2025 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione di pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, autobus o autocarri con un indice di carico inferiore o uguale a 121 («pneumatici per autovetture e autocarri leggeri») originari della Repubblica popolare cinese.

(2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 22 settembre 2025 dalla «Coalition Against Unfair Tyre Imports» («denunciante»)per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di pneumatici per autovetture e autocarri leggeri.

1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(3) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati: per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli «break» e le auto da corsa) e per autobus o autocarri con un indice di carico inferiore o uguale a 121 originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC 4011 10 00 e 4011 20 10.

2. REGISTRAZIONE

(4) A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame possono essere sottoposte a registrazione.

(5) Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi compensativi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, se sono soddisfatte le condizioni necessarie.

(6) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.

(7) L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell'inchiesta antisovvenzioni.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj.
([2]) GU C, C/2025/5924, 6.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5924/oj.